



Delibera della Giunta Regionale n. 694 del 25/10/2010

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore 5 Assistenza ospedaliera e sovrintendenza sui servizi regionali di emergenza

Oggetto dell'Atto:

DGRC N. 486 DEL 16.04.2010 "VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DELLA MEDESIMA UNITA' PREVISIONALE DI BASE DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010, AI SENSI DELL'ART. 29, COMMA 9, LETTERA B) DELLA L.R. N. 7/2002". PRESA D'ATTO DELLA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI CUI AGLI ARTT. 7 E SS. L. 241/90 E S.M.I. E CESSAZIONE DELLA SOSPENSIONE EX DGRC N. 533/10

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che:

- con delibera n. 125 del 15 febbraio 2010, la Giunta Regionale ha inteso fornire indicazioni in merito ai poteri spettanti agli organi ed agli uffici regionali "nel periodo che intercorre tra la scadenza naturale del mandato e l'insediamento del nuovo Presidente eletto", ovvero nel periodo antecedente il rinnovo degli organi elettivi;
- con l'indicato provvedimento si è stabilito che nel suddetto periodo gli uffici della Giunta Regionale "sono tenuti a sottoporre all'approvazione della Giunta e del Presidente [...] tutti gli atti necessari ad assicurare la continuità dell'azione di governo dell'ente e dell'attività amministrativa della Regione";
- in esecuzione dell'indicata deliberazione, risultano adottate, tra le altre, deliberazioni di Giunta Regionale, esorbitanti l'ambito della ordinaria amministrazione anche alla luce di quanto espresso dalla Corte Costituzionale secondo cui, durante la fase pre-elettorale e fino alla sostituzione, gli organi dispongono "di poteri attenuati, confacenti alla loro situazione di organi in scadenza, analoga, quanto a intensità di poteri, a quella degli organi legislativi in prorogatio" (Corte Cost., n. 468/1991, n. 68/2010);
- con delibera n. 497 del 4 giugno 2010, in considerazione dell'erroneità del presupposto secondo cui non sussisterebbero limitazioni giuridiche ai poteri della Giunta regionale nel periodo antecedente le elezioni, è stata annullata la delibera n. 125 del 15 febbraio 2010;
- che con delibera n. 533 del 02/07/2010 avente ad oggetto: "Sospensione degli effetti dei provvedimenti emessi nel periodo dei 46 giorni antecedenti le consultazioni elettorali del 28-29 marzo 2010", la Giunta Regionale ha disposto di:
 1. attivare il procedimento amministrativo teso all'esercizio del potere di autotutela in merito alle deliberazioni indicate nell'elenco allegato sub A;
 2. sospendere con decorrenza immediata ai sensi dell'art. 7 comma 2 l. n. 241/1990 e ss.mm.ii. l'efficacia delle deliberazioni richiamate sub 1, nelle more della conclusione del procedimento;
 3. incaricare il coordinatore dell'A.G.C.1 di trasmettere immediatamente il presente provvedimento ai Coordinatori e ai Dirigenti di Settore competenti, al fine dell'avvio del procedimento volto all'esercizio dei poteri di autotutela;
 4. dare mandato ai coordinatori e ai dirigenti dei Settori competenti di predisporre, all'esito delle verifiche indicate in premessa, conseguenti schemi di proposta di delibera da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale.
- che tra gli atti deliberativi sospesi dalla delibera di Giunta n. 533 del 2 luglio è compresa la Deliberazione n. 486 del 16.04.2010, avente ad oggetto: "Variazioni compensativa tra capitoli della medesima unità previsionale di base del bilancio per l'esercizio finanziario 2010, ai sensi dell'art. 29 comma 9 lettera b, L.R. n. 7/2002."

CONSIDERATO che

- Alla stregua di apposita istruttoria di verifica, posta in essere dal competente Settore "Assistenza Ospedaliera e Sovrintendenza sui Servizi Regionali di Emergenza, "incardinato nella A.G.C. 20 – Assistenza Sanitaria, che ha effettuato le opportune verifiche amministrativo contabili in ordine alla compatibilità e alla coerenza degli adottandi provvedimenti di autotutela con il Piano di rientro di cui all'art. 14 comma 22 D.L. 31 Maggio 2010 n. 78 - così come prevede la deliberazione G.R. n.

533/2010 – che ha rivisitato tutta la documentazione a supporto dell'adozione della recitata deliberazione G.R. n. 486/2010

RILEVATO che dal suddetto esame istruttorio è emerso quanto segue:

- lo scopo con essa perseguito è quello di riequilibrare la dotazione del conto "Competenza del capitolo di spesa 7086 – incapiente nella sua formulazione previsionale, per fronteggiare le obbligazioni assunte con Delibera G.R. n. 5505 del 15/11/2002 per un servizio di acclarata rilevanza sanitaria relativamente alla lavorazione del plasma sanguigno e la produzione di farmaci plasma derivati, in rispondenza ad inderogabili esigenze sanitarie da garantire per il territorio regionale, ai fini di evitare, in caso di un'eventuale loro cessazione che venga a determinarsi un danno certo all'Erario regionale, per l'acquisto di plasma sanguigno e di farmaci emoderivati sul mercato nazionale e/o estero a prezzi maggiorati;
- inoltre, la sospensione del servizio determinerebbe il mancato utilizzo del sangue raccolto, attività che nel corso degli anni ha registrato un progressivo incremento;
- pertanto, si è ritenuto opportuno dover incrementare il suddetto capitolo dell'importo di € 1.000.000 come da D.G.R.C. 486 del 16/04/2010 per far fronte sia alle obbligazioni già perfezionate che a quelle in corso di perfezionamento.

VISTI:

- la L.R. n°7 del 30/04/2002, con la quale è stato approvato l'Ordinamento Contabile della Regione Campania;
- la L.R. n°3 del 21/01/2010, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2010 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2010-2012;
- la D.G.R. n°92 del 09/02/2010, con la quale è stato approvato il Bilancio Gestionale 2010 della Regione Campania.

Propone e la Giunta, a voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi in premessa specificati, che qui si intendono per integralmente riportati, di:

- di prendere atto che a conclusione dell'iter del procedimento istruttorio attivato ai sensi della Deliberazione di Giunta n. 533 del 02/07/2010 risulta che non sussistono i presupposti per l'esercizio dei poteri di autotutela nei confronti della DGR n° 486 del 16.04.2010, atteso che la stessa dispone semplicemente di una variante compensativa tra capitoli della medesima unità previsionale, nell'ambito del budget dello stesso Settore, e non comprende nessun impegno finanziario aggiuntivo a carico dell'Amministrazione;
- che, per effetto, cessa la sospensione dell'efficacia della DGRC n. 486 del 16.04.2010;
- di trasmettere il presente Atto al Dirigente del Settore Assistenza Ospedaliera e Sovrintendenza sui Servizi Regionali di Emergenza;
- trasmettere il presente Atto all'A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria e all'A.G.C. 08 Bilancio, Ragioneria e Tributi;
- inviare copia della presente deliberazione al Settore Stampa, Documentazione e Informazione, per la pubblicazione sul B.U.R.C.;